

Gli annunci dei vertici delle Entrate, Orlandi e Polito, al videoforum di ItaliaOggi

Fisco, scambi ad ampio raggio

Cooperazione sui dati e anche su conoscenze e metodi

DI STEFANO LOCONTE

Non solo scambio di informazioni, ma anche di conoscenze e di metodiche informative tra amministrazioni fiscali internazionali.

Negli interventi al videoforum di *ItaliaOggi*, di giovedì 26 gennaio, sulle novità fiscali 2017, il direttore dell'Agenzia delle entrate, **Rossella Orlandi**, e il direttore centrale dell'accertamento, **Aldo Polito**, hanno sottolineato come l'amministrazione finanziaria italiana sia ormai pronta a dare il via allo scambio automatico delle informazioni, in un momento che sembra segnare una nuova fase nell'attività di compliance e di scambio di informazioni a livello globale.

Nel nuovo contesto internazionale delineatosi, la lotta all'evasione fiscale, domestica e internazionale, rimane quindi una certezza.

Secondo il direttore Orlandi gli elementi decisivi per la lotta all'evasione fiscale, domestica e internazionale sono:

- lo standard elevato di cooperazione a livello internazionale;
- l'omogeneizzazione delle procedure;
- ma soprattutto lo scambio di informazioni.

L'Ocse, già da tempo, ha sviluppato strumenti di base, a beneficio degli stati, tesi a rafforzare la cooperazione in materia fiscale e ad ampliare il più possibile l'ambito operativo dello scambio di informazioni. Tra questi, ricordiamo l'articolo 26 del Modello Ocse contro la doppia imposizione fiscale, la cui versione più recente è stata resa pubblica il 17 luglio 2012.

Attualmente, l'articolo 26 del Modello e il relativo commentario prevedono che le autorità amministrative di uno stato possano richiedere alle autorità amministrative dell'altro stato contraente informazioni ritenute prevedibilmente rilevanti (foreseeably relevant) al fine di assicurare la corretta applicazione della Convenzione o della legislazione fiscale degli stati.

Tale criterio della prevedibile rilevanza estende il più possibile la tipologia e il numero delle informazioni che possono essere richieste e, allo stesso tempo, impedisce allo stato richiedente di intraprendere il c.d. fishing expedition, ossia di formulare richieste non sufficientemente individuate, che non abbiano alcun nesso apparente con una

Scambio di informazioni con l'Italia

Tipologia	Caratteristiche	Entrata in vigore (Svizzera)	Entrata in vigore (Lussemburgo)
Scambio di informazioni su richiesta	Avviene tra le autorità competenti degli Stati contraenti. Il modello non fornisce alcuna ulteriore spiegazione, lasciando agli Stati il compito di individuare singolarmente le autorità competenti ad effettuare richieste e/o a raccogliere e scambiare le informazioni oggetto di richiesta	13 luglio 2016	20 gennaio 2015
Scambio di informazioni automatico	Il Common Reporting Standard (c.d. Crs), che costituisce la Prima Sezione dello Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters elaborato dall'Ocse, stabilisce in maniera dettagliata quali sono le istituzioni finanziarie che rientrano nell'ambito di applicazione dello standard	Settembre 2018	Settembre 2017

indagine o investigazione in corso.

Si vivrà un vero e proprio cambio di marcia nel contrasto all'elusione internazionale con l'entrata in vigore del Common reporting standard (Crs) che avverrà a partire dall'anno in corso all'interno delle prime 54 giurisdizioni su scala globale (cd. «early adopters»), tra cui rientra l'Italia e Lussemburgo. Per altri 47 paesi, tra cui la Svizzera, lo scambio di informazioni inizierà a operare a partire dal 2018.

Di tale avviso appare essere anche Polito, direttore della divisione centrale accertamento, il quale evidenzia come la Commissione

Ue, al fine di supportare in maniera efficace questa azione, ha predisposto un'unica piattaforma per lo scambio.

L'impatto del Crs è esteso a numerosi paesi alcuni dei quali si sono già formalmente impegnati a implementare il sistema di scambio automatico delle informazioni in relazione ai clienti persone fisiche ed entità fiscalmente residenti all'estero.

Già a partire dal 2016 diverse istituzioni finanziarie si sono adeguate alle procedure e ai processi di accettazione della nuova clientela per l'apertura dei rapporti al fine di identificare i soggetti fiscalmente residenti all'estero. Per quanto invece

attiene i clienti preesistenti all'entrata in vigore dell'accordo sono state attivate specifiche attività di due diligence.

Sarà così attivato un flusso di segnalazione contenente dati anagrafici e patrimoniali del soggetto di cui sono richieste le informazioni (c.d. «Reportable Person»), in base a regole, contenuti e formato che saranno disposti tempo per tempo da ciascuna autorità fiscale.

L'Agenzia delle entrate è ormai pronta a dare il via allo scambio automatico di informazioni. A questo proposito, ha riferito Polito, l'Amministrazione finanziaria si è dotata di un vero

e proprio team di esperti, con competenze specifiche e diversificate, deputato a elaborare in maniera proficua i «big data» che saranno da loro trasmessi e ricevuti e che verranno archiviati nella nuova banca dati dell'Agenzia delle entrate sulla fiscalità internazionale costituita anche con il censimento dei circa 130 mila contribuenti che hanno aderito alla prima edizione della volontaria disclosure. D'altronde, come osservato dal direttore dell'Agenzia delle entrate Orlandi, l'esperienza Vd 2016, che ha dato risultati al di là delle più rosee aspettative, ha fornito all'Amministrazione finanziaria una base di dati preziosissima in grado di definire un quadro molto più dettagliato relativo a relazioni, sistemi e intermediari utilizzati da alcuni soggetti.

Nella stessa direzione, per consentire un'utilizzabilità immediata dei dati, va la modifica del modello RW, già approvato in bozza sul sito dell'Agenzia delle entrate che sarà anch'esso utilizzato proficuamente da parte degli Uffici al fine di coordinare i dati ricevuti con quelli già in possesso.

In tale contesto caratterizzato da un livello di collaborazione internazionale senza precedenti, la voluntary disclosure bis, rimane l'ultima chance per mettersi al riparo da possibili, e ormai probabili, accertamenti fiscali elaborati sulla base della vasta gamma di dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, potendo al contempo usufruire di una serie di agevolazioni di assoluto rilievo.

Qualora invece, il contribuente detentore di conti illecitamente detenuti all'estero, avesse già avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività estere, questi non potrebbe più aderire alla procedura di collaborazione volontaria. L'unica strada da lui percorribile sarebbe allora rappresentata dal ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 dlgs n. 472 del 1997; che, tuttavia, nella maggior parte delle ipotesi, non è altrettanto conveniente, soprattutto qualora l'attività di regolarizzazione coinvolga uno di quei paesi cosiddetti «black list con accordo», che maggiormente godono dei vantaggi concessi dalla procedura di collaborazione volontaria.

Giustizia francese online. Rischio stallo

I big data mettono a rischio la giustizia francese. L'entrata in vigore della legge Lemaire del 7 ottobre 2016, che impone la messa on-line di tutte le sentenze della Corte di cassazione, potrebbe inceppare il meccanismo giudiziario d'Oltralpe. L'allarme è stato lanciato dal presidente della Corte d'appello di Rennes, Xavier Ronsin, secondo cui l'eccessiva trasparenza delle sentenze passate in giudicato potrebbe portare a una distorsione del sistema. «Se il tribunale A emette una sentenza e il tribunale B, per una causa simile, emette una sentenza diversa, allora in futuro si potrà immaginare l'esito di una sentenza ancor prima della sua conclusione, soltanto in base al giudice che la analizzerà», ha avvertito Ronsin. Al momento ogni anno in Francia vengono rese pubbliche 15 mila sentenze.

Ma nella maggior parte dei casi la loro pubblicità rimane limitata agli avvocati delle controparti e ai soggetti indicati nelle cause. La messa on-line di queste sentenze e la loro accessibilità a tutti potrebbe quindi tradursi in una distorsione del sistema. La legge Lemaire prevede invece la pubblicazione in internet di 1,5 milioni di sentenze ogni anno. ipotesi che innescerebbe una battaglia commerciale tra alcune start-up che hanno fiutato il business legato alla divulgazione e comparazione delle sentenze. Secondo la Corte d'appello di Rennes, infatti, l'unico soggetto detentore degli algoritmi di valutazione e comparazione delle cause dovrebbe essere lo stato, e non certamente i privati per evitare una strumentalizzazione delle sentenze.

Tancredi Cerne